

Paolo Liberati

Università di Roma Tre, Dipartimento di Economia

Massimo Paradiso

Università di Bari, Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici

Audizione sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge n. 23 del 2014".

Senato della Repubblica

Martedì, 23 settembre 2014

Lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge n. 23 del 2014” introduce alcuni rilevanti cambiamenti nella struttura della tassazione dei tabacchi. Questa nota si propone di commentare le principali modifiche introdotte dallo schema di decreto, con particolare riferimento ai principali provvedimenti introdotti in materia di tassazione delle sigarette: 1) l’introduzione di un onere fiscale minimo; 2) l’aggancio al prezzo medio ponderato del calcolo della componente proporzionale dell’accisa; 3) l’aumento della misura della componente specifica e dell’aliquota di base.

1. L’onere fiscale minimo

Lo schema di Decreto Legislativo prevede l’introduzione di un onere fiscale minimo pari a 170 euro/kg. Poiché il carico fiscale totale (accisa + Iva) sul Prezzo Medio Ponderato (PMP) è pari a 175,72 euro, l’onere fiscale minimo sarebbe pari a circa il 97 per cento dell’onere fiscale gravante sul PMP. Il pagamento di un onere fiscale minimo riguarderebbe dunque tutti i prezzi inferiori a 4,40 euro circa per pacchetto (220 euro/kg). Rispetto al sistema di fatto vigente, il massimo incremento provocato dall’onere fiscale minimo è pari a circa 10 euro/kg nella classe di prezzo più bassa (190 euro/kg).

La direzione di introdurre un onere fiscale minimo sulla vendita di sigarette al di sotto di un certo prezzo è certamente condivisibile, del resto già applicata in Germania dal 2010 e comunque sostenuta anche dalle organizzazioni internazionali (Banca Mondiale e Organizzazione Mondiale della Sanità) per il conseguimento di obiettivi sanitari. La logica di considerare nell’onere fiscale minimo sia l’accisa sia l’Iva ha il vantaggio di rendere implicito l’aggiustamento dell’accisa all’eventuale variazione di aliquote Iva che dovessero riguardare i tabacchi. In altri termini, l’accisa, agirebbe come complemento a 170 euro/kg rispetto al prelievo operato con l’Iva. Quindi, un aumento dell’Iva comporterebbe un’implicita riduzione dell’accisa per garantire la stabilità del prelievo a 170 euro/kg sulle fasce di prezzo interessate. Tuttavia, in una prospettiva dinamica, l’applicazione dell’onere fiscale minimo dovrebbe essere coordinata con l’andamento dell’inflazione, per evitare che l’onere fiscale minimo perda efficacia.

Lo svantaggio di considerare accise e Iva nella definizione di onere fiscale minimo è invece

principalmente collegato a questioni di tecnica dell'imposizione. L'onere fiscale minimo, in linea di principio, ha il duplice obiettivo di mettere in sicurezza il gettito per lo Stato e di garantire il raggiungimento di un obiettivo sanitario, disincentivando l'applicazione di prezzi bassi. Poiché nella struttura della tassazione sui tabacchi, l'applicazione dell'accisa riflette la presenza di un costo sociale, mentre l'applicazione dell'Iva, imposta di carattere generale, risponde all'esigenza di colpire indistintamente tutti i consumi, la definizione di un livello minimo di imposta avrebbe potuto più coerentemente far riferimento ad un livello di *accisa minima*. Ciò anche in ragione del fatto che in Italia, l'accisa è applicata secondo un sistema misto, composto cioè di una parte fissa e di una *ad valorem*, quindi proporzionale al prezzo. L'inserimento dell'Iva, che è di nuovo proporzionale al prezzo, rende meno trasparente il prelievo sulle fasce di prezzo interessate dall'onere fiscale minimo, e – in una certa misura – confonde gli obiettivi significativamente diversi delle due forme di imposizione.

Inoltre, la definizione di un onere fiscale minimo che includa anche l'Iva – e che quindi dia molto peso in Italia alla componente proporzionale – contrasta con il trend globale di maggiore affidamento su un prelievo di natura specifica seguito da molti paesi, in cui il livello minimo di imposizione è determinato con il solo riferimento all'accisa, prevalentemente in ragione di obiettivi di carattere sanitario. Questa posizione è stata in passato anche sostenuta dalla Commissione Europea, laddove si afferma che il prelievo di natura specifica contribuisce a ridurre i differenziali di prezzi relativi e a minimizzare la variabilità dei prezzi, e che quindi questa forma di prelievo debba essere considerata preferibile per il raggiungimento dell'obiettivo sanitario, in conformità alla logica delle imposte pigoviane applicate sui beni il cui consumo è potenzialmente dannoso. Sullo stesso piano va posta anche l'opinione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui l'impiego di accise minime e dell'elemento specifico è particolarmente indicato quando le esternalità negative da fumo dipendano principalmente dai volumi e non dai prezzi.

2. Calcolo dell'elemento proporzionale sul prezzo medio ponderato

Lo schema di decreto legislativo prevede che il parametro di riferimento per la determinazione della componente *ad valorem* dell'accisa sia spostato dal *Most Popular Price Class* (MPPC) al prezzo medio ponderato (PMP), definito come rapporto tra il valore totale delle sigarette immesse

nel mercato e la quantità delle sigarette stesse. Si può osservare come questo provvedimento rimedi a una asimmetria già presente nell'attuale sistema, in cui, mentre la componente *ad valorem* assume come base di calcolo la MPPC, l'elemento specifico impiega come parametro il PMP.

L'abbandono definitivo del MPPC presenta il rilevante vantaggio di rendere la determinazione dei parametri dell'imposta (e quindi il gettito) meno dipendente dai comportamenti di consumo e, soprattutto, dalle politiche tariffarie seguite dai produttori. Infatti, variazioni di prezzo praticate su marche di sigarette molto popolari, potrebbero avere l'effetto di influenzare la posizione della MPPC, e quindi anche il livello dell'elemento proporzionale dell'accisa, senza tuttavia che questo rappresenti un esplicito obiettivo di politica fiscale dei governi. Ovviamente, l'aggancio al PMP sarà tanto più efficace, in termini degli obiettivi statali di gettito e sanitari, quanto più sia possibile assicurare una dinamica crescente dei prezzi delle sigarette. Nel caso di riduzione dei prezzi, infatti, il PMP tenderebbe a ridursi e con esso anche il livello della componente proporzionale.

3. Componente specifica e aumento dell'aliquota di base

Lo schema di decreto legislativo prevede che la componente specifica dell'accisa sia elevata dal 7,5 al 10 per cento, e che l'aliquota di base che misura l'incidenza complessiva della tassazione sia elevata dal 58,5 al 58,7 per cento. Per effetto di queste modifiche, il livello della componente specifica aumenterebbe a 17,42 euro/kg (contro gli attuali 13,09) e l'aliquota della componente *ad valorem* al 51,03 del prezzo di vendita (attualmente 52,41). Si prevede quindi un diverso bilanciamento della componente fissa e proporzionale dell'accisa. Tuttavia, anche a seguito di questa modifica, l'Italia resterebbe il paese europeo con il più basso livello della componente specifica. Un assetto completamente opposto si può rintracciare in Olanda, Danimarca, Svezia, Irlanda e Gran Bretagna. Oltre all'Italia, solo tre paesi (Spagna, Finlandia e Belgio) presentano un livello della *ad valorem* che supera il 50 per cento del prezzo di vendita (inclusivo di imposte).

La principale giustificazione di questo nuovo bilanciamento tra specifica e *ad valorem* si rintraccia nella necessità di contrastare un periodo di prezzi non crescenti (o decrescenti). Infatti, mentre la struttura *ad valorem* è in grado di assicurare gettiti crescenti in una fase di aumento dei prezzi più

di quanto non possa l'uso della componente specifica, il suo impatto risulta proporzionalmente più negativo in una fase di prezzi decrescenti. L'impiego della *ad valorem*, infatti, espone il gettito ad una intrinseca vulnerabilità alle dinamiche di mercato. Molti paesi, al fine di isolare il gettito da queste dinamiche, hanno ritenuto opportuno aumentare il ruolo della componente specifica, soprattutto nel momento della trasformazione dei precedenti monopoli di stato. In passato, infatti, la presenza del monopolio era associata all'uso della componente proporzionale dell'accisa, poiché per definizione era preclusa la possibilità di una dinamica al ribasso dei prezzi. Con l'abbandono dei monopoli, anche il ruolo della *ad valorem* andrebbe dunque rivisto nella direzione di ridurre il peso sull'accisa totale. Un aumento della componente specifica avrebbe l'effetto di rendere relativamente più stabile il gettito statale.

D'altra parte, è noto nella teoria che l'impiego della *ad valorem*, di per sé, rende meno probabili gli aumenti di prezzo in ragione dell'operare del moltiplicatore, definito come l'incremento di prezzo di vendita necessario per lasciare immutato il margine di profitto dei produttori a seguito di un incremento unitario dei costi di produzione. In Italia, il sistema attuale genera un moltiplicatore di 5,11 qualora si consideri il peso della *ad valorem*, quello dell'Iva e l'aggio dovuto ai rivenditori (10 per cento). Maggiore è l'aliquota della *ad valorem*, maggiore è il moltiplicatore, e di conseguenza minore la probabilità che un aumento del carico fiscale venga traslato dai produttori sui prezzi per non compromettere i volumi di vendita, risultando invece preferibile per essi ridurre proporzionalmente il carico fiscale riducendo i prezzi di vendita, e aumentare per questa via le quote di mercato. In altri termini, in una prospettiva dinamica, i produttori potrebbero preferire il perseguimento di una strategia di ricerca di maggiori volumi, piuttosto che del margine.

In altri termini, una dinamica di prezzi crescenti potrebbe essere compromessa in mancanza di un incentivo fiscale che consenta ai produttori di aumentare adeguatamente i margini a seguito di un aumento del prezzo. Nel caso in cui una riduzione dei prezzi fosse per i produttori la strategia dominante, sia il gettito statale sia gli obiettivi sanitari potrebbero essere di difficile realizzazione. Si tratta allora di trovare un adeguato mix tra parte fissa e *ad valorem*, che fornisca un incentivo dinamico agli aumenti di prezzo. In base allo schema qui discusso, diviene importante ridurre l'ampiezza del moltiplicatore, e quindi ridurre il peso della *ad valorem*.

Su questo fronte, lo schema di decreto legislativo è meno incisivo. Il passaggio dal 7,5 al 10 per

cento della componente fissa avrebbe l'effetto di ridurre il moltiplicatore da 5,11 a 4,63, una variazione di fatto irrilevante per poter garantire un incentivo dinamico all'aumento del prezzo delle sigarette. C'è quindi il rischio concreto che a seguito di questa manovra, non solo i produttori possano rinunciare al trasferimento del maggior carico fiscale sui prezzi derivante dalla nuova normativa, ma possano rispondere anche con nuovi ribassi dei prezzi finalizzati all'ampliamento della quota di mercato, con ulteriore impatto negativo sul gettito statale.

Un aumento della componente specifica, invece, avrebbe l'effetto di ridurre il moltiplicatore, fornendo maggiori incentivi dinamici agli aumenti di prezzo. Al riguardo, utilizzando a contrario un argomento ampiamente presente nella letteratura scientifica sulla tassazione del tabacco, si potrebbe sostenere che una riduzione del moltiplicatore agisca, sui produttori, come una riduzione dell'elasticità percepita, e quindi incoraggi aumenti di prezzo. Ne consegue come il mix appropriato di accisa specifica e *ad valorem* debba innanzitutto fondarsi sugli effetti che esso produce sulla struttura dei prezzi. In assenza di questo incentivo dinamico, qualsiasi aggiustamento è destinato a generare incertezza sia sugli obiettivi di conservazione del gettito, sia sul raggiungimento di quelli sanitari. Sotto questo profilo, dunque, l'aumento della componente specifica al 10 per cento si dimostra piuttosto debole, ed esporrebbe probabilmente il gettito dello Stato a indesiderate fluttuazioni nel tempo.

Proprio riguardo alla necessità di stabilizzare il gettito proveniente dalla tassazione dei tabacchi, si potrebbe mutuare dalla letteratura economica un altro risultato analitico, che suggerisce che – sotto alcune condizioni – l'ottima combinazione della componente specifica e di quella *ad valorem* dovrebbe essere tale da garantire che il peso della componente *ad valorem* sull'accisa totale sia all'incirca pari all'elasticità della domanda. A seguito della modifica normativa proposta, il peso della *ad valorem*, in corrispondenza del PMP, sarebbe pari a circa l'87 per cento, il che garantirebbe la stabilizzazione del gettito solo nel caso in cui l'elasticità della domanda sia pari a -0.87. Come discusso di seguito, le stime di gettito contenute nello schema di decreto legislativo contengono ipotesi sulle elasticità più elevate di quelle disponibili nella letteratura. Un'elasticità di -1, infatti, non trova molti riscontri empirici, mentre più plausibili appaiono i risultati della maggior parte delle stime disponibili, che suggeriscono elasticità comprese tra -0.4 e -0.6, nel qual caso ci sarebbero margini per una riduzione della componente *ad valorem* dell'accisa giustificabili anche sotto il profilo della stabilizzazione del gettito.

Per ciò che riguarda l'aumento dell'aliquota di base, lo schema di decreto legislativo ne propone un aumento dal 58,5 per cento al 58,7 per cento. In realtà, l'aumento deve essere valutato rispetto al diverso parametro di riferimento del calcolo. Con il sistema ora in vigore, l'incidenza è calcolata sul MPPC di 215 euro; la proposta del decreto legislativo, invece, rapporterebbe il carico fiscale al PMP di 229 euro, da cui l'aumento al 58,7 per cento. Se rapportata al MPPC, invece, le modifiche introdotte avrebbero l'effetto di aumentare l'incidenza al 59,2 per cento. L'apparente lieve incremento dell'incidenza, quindi, è determinato esclusivamente dalla modifica della base di calcolo della stessa. Quando rapportato a una stessa base, invece, l'aumento effettivo dell'incidenza è maggiore di quello indicato nello schema di decreto legislativo.

4. Effetti sul gettito e incentivi dinamici

Secondo le stime contenute nello schema di decreto, il sistema vigente restituisce un gettito di circa 12,83 miliardi di euro. Nell'ipotesi normativa proposta, assumendo invarianza dei prezzi e domanda perfettamente rigida, l'effetto d'impatto è quantificato in circa 291 milioni di gettito addizionale. Nelle quantificazioni si assume poi che l'aumento del prelievo fiscale induca i produttori ad aumenti di prezzo per recuperare il maggior onere fiscale. Nell'ipotesi che tale aumento recuperi totalmente il maggior onere fiscale in tutte le classi di prezzo (e quindi sia differente tra classi) e assumendo un'elasticità della domanda pari a -1, si stima un gettito addizionale di circa 48 milioni (anziché di 291). Nell'ipotesi più plausibile, però, di arrotondamento degli incrementi, il maggior gettito sarebbe pari a circa 58 milioni. In particolare, l'ipotesi sottostante è che i prezzi delle classi comprese tra 3,80 euro e 4 euro aumentino di 20 centesimi al pacchetto, nella classe attualmente a 4,10 il prezzo aumenti a 4,25 e che i prezzi delle altre classi (ad eccezione dei 6,50 euro) aumentino di 10 centesimi.

La metodologia seguita suggerisce due elementi di riflessione. In primo luogo, la stima del gettito addizionale si basa sull'ipotesi che i produttori siano disposti a quegli aumenti di prezzo (*pass-on*) a seguito dell'aumento della componente specifica al 10 per cento. Per le ragioni sopra illustrate, non c'è alcuna certezza che questo avvenga. Nelle stime riportate nello schema di decreto, infatti, nelle classi di prezzo più basse – per il recupero del maggior onere fiscale – sarebbero

necessari aumenti pari a circa 20 centesimi, mentre nelle classi di prezzo più alte il *pass-on* richiederebbe circa 10 centesimi di aumento. Cioè a dire, i produttori collocati in basso avrebbero bisogno di aumenti di prezzo maggiori dei produttori collocati in alto per il recupero dei margini.

Si possono quindi configurare diversi scenari che rendono meno credibile l'ipotesi di *pass-on* completo in tutte le fasce di prezzo. I produttori collocati in basso, infatti, potrebbero pensare che l'aumento di prezzo di 20 centesimi non sia seguito dall'aumento di prezzo di 10 centesimi da parte dei produttori nelle fasce più alte. Un aumento di 20 centesimi in basso non accompagnato dall'aumento di 10 centesimi in alto significherebbe per i primi una perdita rilevante di quote di mercato, tale da vanificare almeno parzialmente il *pass-on*. D'altra parte, i produttori collocati nelle classi di prezzo alte avrebbero un certo incentivo a non seguire l'aumento di prezzo, compensando la riduzione dei margini con l'aumento delle quote di mercato. Per questa ragione, i produttori nelle fasce basse potrebbero decidere di applicare un parziale *pass-on*, aumentando ad esempio solo di 10 centesimi rispetto ai 20 necessari. Nuovamente, però, i produttori nelle fasce alte potrebbero reagire assorbendo l'aumento dell'onere fiscale o addirittura riducendo i prezzi per aumentare la quota di mercato. Se i produttori fossero indotti a ridurre i prezzi di marche di sigarette molto popolari, ora collocate in fasce di prezzo medio-alte e senza che questo ribasso ricada nelle fasce di prezzo interessate dall'accisa minima, il livello del gettito potrebbe essere seriamente compromesso.

In sostanza, lo scenario in cui all'aumento dell'onere fiscale si reagisca in tutte le classi di prezzo con il completo *pass-on* non è scontato. Inoltre, anche nell'ipotesi che il *pass-on* di questo inasprimento fiscale avvenga secondo lo schema previsto nel decreto, l'attuale mix di specifica e *ad valorem* non darebbe alcun incentivo dinamico ad ulteriori aumenti di prezzo, per effetto del livello ancora elevato del moltiplicatore. In altri termini, il mix proposto dallo schema di decreto – a prescindere dalle ipotesi specifiche sul *pass-on* di questa modifica normativa – non rappresenta una combinazione che favorisca aumenti di prezzo e quindi mantenga stabile il gettito statale.

In secondo luogo, la rilevante differenza tra il gettito addizionale misurato come effetto d'impatto e quello risultante dall'inclusione di reazioni comportamentali, si deve all'uso di un valore piuttosto elevato dell'elasticità (-1). L'impiego di tale elasticità è in qualche misura coerente con l'opinione che un aumento della componente specifica – e la conseguente riduzione di quella *ad*

valorem – causerebbe una perdita di gettito per valori della componente specifica già a livelli sufficientemente bassi. Tuttavia, l'impiego di elasticità più credibili comprese tra -0,4 e -0,6 – come peraltro suggerito dalla maggior parte degli studi in materia – avrebbe l'effetto di ampliare il possibile ventaglio di combinazioni tra specifica e *ad valorem* in grado di garantire un gettito addizionale.

Al riguardo sono state condotte alcune simulazioni che, al fine di isolare l'impatto del mix tra componente specifica e *ad valorem*, muovono dall'ipotesi che il regime dell'accisa minima continui ad operare con l'unica variazione che la sua misura sarebbe agganciata al PMP anziché al MPPC. Ne consegue che il livello dell'accisa minima sarebbe fissato a 133,97 euro ed escluderebbe l'Iva dal calcolo dell'onere fiscale minimo. Inoltre, l'incidenza complessiva rimarrebbe invariata al 58,5 per cento. Le stime presentate nella tabella 1 sono replicate tenendo conto della distribuzione dei volumi disponibili nello schema di decreto legislativo, in modo da rendere i risultati sufficientemente comparabili e non influenzati dall'errore dovuto all'imputazione di volumi diversi nelle diverse classi di prezzo.

Rispetto al sistema vigente, la tabella riporta gli esiti di un aumento dell'accisa specifica al 10 per cento (Scenario 1), in cui il gettito addizionale sembrerebbe rilevante anche in assenza di aumenti di prezzo da parte dei produttori (308 milioni). Tuttavia, se questa scelta dovesse indurre politiche di prezzo simili a quelle seguite recentemente da alcuni grandi produttori, cioè di ridurre i prezzi di sigarette con ampi volumi di vendita, il gettito totale derivante da questa ipotesi potrebbe essere inferiore a quello attuale. Per le ragioni sopra esposte, una revisione dei prezzi al ribasso, in presenza di un aumento così contenuto della componente specifica, sarebbe molto probabile.

A titolo di esempio, tenendo conto della concentrazione dei volumi in specifiche classi di prezzo, un'ipotesi di riduzione dei prezzi a 4,60 euro delle marche ora vendute a 5 euro (quindi una riduzione inferiore a quella già operata nella prima parte dell'anno da alcuni grandi produttori e che avrebbe l'effetto di mettere in concorrenza note marche di sigarette) avrebbe l'effetto di azzerare il potenziale gettito addizionale di 308 milioni (Scenario 1 bis). Conclusioni simili potrebbero raggiungersi anche ipotizzando una riduzione dei prezzi spalmata su più classi di prezzo. È chiaro quindi che l'ipotesi di aumento della parte specifica al 10 per cento – se seguita da un ribasso dei prezzi – non sarebbe in grado di produrre incrementi di gettito; i risultati

contenuti nello schema di decreto legislativo dipendono quindi strettamente dall'ipotesi che il *pass-on* sia completo, ipotesi che potrebbe rivelarsi non corretta. Di conseguenza, la possibilità che l'aumento della parte specifica sia in grado di soddisfare l'esigenza di maggiore gettito – come previsto nello schema di decreto legislativo – assume un grado d'incertezza molto rilevante, e, soprattutto, non fornisce alcun incentivo dinamico alla crescita dei prezzi.

Di converso, l'aumento della parte specifica al 15 per cento (Scenario 2) o al 35 per cento (Scenario 3), ridurrebbe significativamente il moltiplicatore e per questa via incoraggerebbe aumenti di prezzo in senso dinamico. In particolare, nello Scenario 2, la misura del moltiplicatore sarebbe ridotta a 3,90, e nello scenario 3 la stessa misura scenderebbe a 2,39, rendendo più probabile una dinamica di aumento dei prezzi di lungo periodo. A titolo di esempio, ipotizzando un aumento dei prezzi pari a 20 centesimi e un'elasticità pari a -0,5, lo Scenario 2 potrebbe garantire un maggiore gettito di 254 milioni, mentre lo Scenario 3 sarebbe comunque in grado di assicurare circa 74 milioni di gettito addizionale. Replicando le stime con elasticità pari a -1, tuttavia, sia lo Scenario 2 sia lo Scenario 3 porterebbero ad una perdita di gettito. È dunque evidente che un ruolo importante nella definizione degli effetti delle modifiche normative sia esercitato anche dalla misura dell'elasticità. Valori elevati di essa – come quelli utilizzati nello schema di decreto legislativo – hanno l'effetto di rendere compatibili con aumenti di gettito solo aumenti contenuti della componente specifica. L'impiego di valori dell'elasticità più in linea con gli studi empirici, consentirebbe invece di dimostrare che esiste un margine molto più ampio di aumento della parte specifica dell'accisa, che potrebbe essere utilizzato per consolidare il gettito e favorire il raggiungimento dell'obiettivo sanitario in una prospettiva dinamica.

5. Conclusioni

Le principali conclusioni di questa nota possono essere riassunte come segue:

a) la definizione di un onere fiscale minimo e l'aggancio della *ad valorem* al PMP costituiscono due passaggi positivi nella riforma della tassazione delle sigarette. Pur con alcune incongruenze nella tecnica di questa forma di tassazione, la direzione appare corretta sia da un punto di vista di conservazione del gettito, sia sotto il profilo del raggiungimento di un obiettivo sanitario. L'abbandono del MPPC quale parametro di riferimento per il calcolo della componente proporzionale rende inoltre il gettito meno vulnerabile alle preferenze dei consumatori e al comportamento strategico dei produttori. Da un punto di vista meramente tecnico, lo stesso risultato poteva essere conseguito modificando il regime dell'accisa minima, in modo da mantenere differenziato il ruolo che accisa e Iva esercitano rispetto alla tassazione dei tabacchi;

b) l'aumento della componente specifica al 10 per cento potrebbe essere insufficiente a garantire gli obiettivi di crescita e stabilizzazione del gettito. È molto probabile che tale aumento non fornisca adeguati incentivi ai produttori ad aumentare il prezzo nel lungo periodo, a prescindere dal comportamento assunto rispetto al *pass-on* di questa modifica fiscale. È invece probabile che l'attuale mix di specifica e *ad valorem* continui a fornire nel tempo incentivi alla ricerca di volumi, e quindi a strategie di riduzione dei prezzi. Riduzioni simili a quelle già praticate in passato da alcuni grandi produttori, avrebbero un effetto assai rilevante sul gettito, tale da determinarne un'ulteriore flessione;

c) più opportuna sarebbe, quindi, una strategia di maggiore incremento della componente specifica. Nell'ipotesi di elasticità inferiori all'unità, quindi più in linea con gli studi empirici nazionali e internazionali, aumenti della componente specifica fino al 35 per cento potrebbero essere compatibili con la formazione di gettito addizionale, e soprattutto con un incentivo dinamico agli aumenti di prezzo in virtù della riduzione del moltiplicatore.

Tabella 1 – Ipotesi di modifica della tassazione delle sigarette

	Sistema vigente		Scenario 1		Scenario 1 bis		Scenario 2		Scenario 3	
	% values	Euro	% values	Euro	% values	Euro	% values	Euro	% values	Euro
Incidenza	58.50		58.50		58.50		58.50		58.50	
Accisa minima (*)		125.78		133.97		133.97		133.97		133.97
Accisa fissa	7.50	13.09	10.00	17.46	10.00	17.46	15.00	26.19	35.00	61.11
Componente ad valorem (*)	52.36	112.57	50.38	108.32	50.38	108.32	46.32	99.59	30.08	64.67
Moltiplicatore (incluso aggio)	5.11		4.63		4.63		3.90		2.39	
Ipotesi variazione dei prezzi		0.00		0.00		da 5 a 4.60		0.20		0.20
Gettito aggiuntivo con E=-0.5										
Gettito aggiuntivo delle accise (milioni)		0		308		86		191		11
Gettito aggiuntivo dell'iva (milioni)		0		0		-79		63		63
Gettito aggiuntivo totale (milioni)		0		308		7		254		74

Scenario 1 - Accisa specifica 10%, ipotesi prezzi invariati

Scenario 2 - Accisa specifica 15%, ipotesi aumento prezzi 20 centesimi al pacchetto

Scenario 3 - Accisa specifica 35%, ipotesi aumento prezzi 20 centesimi al pacchetto